

Allegato F al Decreto n. 23 del 25/05/2016

pag. 1/12

Regione del Veneto

Contratto per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

CIG: 6607914F1F

REPUBBLICA ITALIANA

KEI OBBEICH III EM WI
L'anno duemila, il giorno del mese di in Venezia, presso gli uffici
avanti a me,, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto,
con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:
dott, nat_ a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di e quindi, in nome e
per conto della Regione del Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 codice fiscale
80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della deliberazione n in data 2012 della
Giunta Regionale del Veneto, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ", dispensato
dalle parti dal darne lettura
, nat_ a () il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale
interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società con sede in
, Via,, capitale sociale Euro interamente versato, nella sua qualità di
e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A, numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di, codice fiscale e partita I.V.A, [se ricorre il caso: capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente "Codice"), fra la succitata Impresa e la Società,
con sede in, numero R.E.A, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia,
codice fiscale, Partita IVA, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto
Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario], giusta scrittura privata autenticata nelle firme in
data dal notaio di, Repertorio n, ivi registrata in data al n Serie,
che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ".
Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale
Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale rogante
personalmente diretta

premettono

- con la succitata deliberazione n. 253 del 08/03/2016 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato
l'indizione di una gara per l'aggiudicazione del servizio di Valutazione Strategica e operativa del Programma
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa " " con sede in, Via,
, che ha offerto sull'importo a base d'asta di Euro la somma netta di Euro,00 come più
precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n in data registrato a Venezia il
al n Serie Atti Pubblici e dai decreti del n del e
n del, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere
" " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.
Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i
comparenti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Oggetto del Contratto
La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa, con sede in, [capogruppo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, (nel prosieguo denominato semplicemente Impresa)
costituitosi ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, fra la succitata impresa e la Società, con
sede in,] che come sopra rappresentata accetta, il servizio di Valutazione strategica e operativa del
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014-2020), in
coerenza con il "Piano di valutazione", adottato ai sensi dell'art. 56, 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 e
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 con apposita procedura scritta e secondo le
modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità
all'Offerta Economica in data e all'Offerta Tecnica in data che, in copia
conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente
sotto le lettere " " e " " perché ne facciano parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Importo del Contratto e finanziamento
La Regione del Veneto, per i servizi di cui al precedente art. 1, corrisponderà all'Impresa il corrispettivo di
Euro (virgola) IVA esclusa, attingendo ai finanziamenti della
Programmazione dell'Unione Europea del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

Art. 3

Durata e luogo di esecuzione del servizio

Il presente Contratto decorre dalla data di stipulazione e si concluderà alla data del 31.12.2022.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare la durata del Contratto esclusivamente per il tempo necessario per ottenere integrazioni ai rapporti conclusivi e/o per il recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o della Commissione Europea, senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi che ospitano riunioni ed incontri.

Art. 4

Cauzione definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto, l'Impresa presenta una cauzione
definitiva a favore della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, per l'importo di Euro
sede in Via n Agenzia di, capitale sociale Euro000,00, numero
d'iscrizione al registro delle imprese di e codice fiscale, autenticata nelle firma in data
dal Notaio di, suo Rep. nLa garanzia fideiussoria deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva
si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto
adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1938 c.c La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte
dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Art. 5

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il corrispettivo è determinato, per ogni servizio, sulla base degli output prodotti e del'impegno lavorativo in termini di giornate/uomo valorizzate per il prezzo unitario offerto.

Il corrispettivo sarà pagato mediante 7 rate annuali posticipate, a fronte della consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, della seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo;

- riepilogo dei prodotti/documenti inviati;
- riepilogo delle giornate uomo dedicate, distintamente per prodotto e per professionalità, valorizzate per i prezzi unitari offerti;
- copia dei timesheets individuali mensili (da cui si possa chiaramente evincere il tempo di lavoro effettivamente dedicato alla singola attività) datati e sottoscritti dall'interessato e vistati dal Capo progetto;
- schema di fattura.

La verifica sui prodotti e sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.

La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 7PARQ9.

Le fatture dovranno riportare:

- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario;
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D.Lgs 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo Asse V Assistenza tecnica POR FSE 2014/2020.
- Il Codice Identificativo della Gara:6607914F1F
- Il Codice Unico di Progetto:H11E16000360009

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Codice Fiscale 80007580279.

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione,

dell'intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuta ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale.]

Art. 6

Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7

Consegna dei prodotti e relativa verifica

L'Aggiudicatario dovrà presentare ogni singolo prodotto previsto dai "Piani annuali di valutazione" nonché ogni altra documentazione dimostrativa dell'attività svolta entro le scadenze previste nel Piano stesso e secondo le seguenti modalità:

- originale inviato, con relativa nota di trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, facente fede dell'effettivo adempimento e del rispetto dei termini;
- n. 1 copia stampata e sottoscritta in originale dal Capo progetto
- n. 1 copia su supporto digitale non modificabile (file pdf non protetto).

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Aggiudicatario dovrà, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentare la seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo;
- riepilogo dei prodotti/documenti inviati;

- riepilogo delle giornate uomo dedicate, distintamente per prodotto e per professionalità, valorizzate per i prezzi unitari offerti;
- copia dei timesheets individuali mensili (da cui si possa chiaramente evincere il tempo di lavoro effettivamente dedicato alla singola attività) datati e sottoscritti dall'interessato e vistati dal Capo progetto;
- schema di fattura.

La verifica sui prodotti e sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.

Art. 8

Inadempienze e risoluzione

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, la Regione, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, ha facoltà di risolvere il Contratto d'appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine della Regione del Veneto;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Protocollo di Legalità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) violazione dei diritti di brevetto, d'autore ed in genere di privativa altrui.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art 80, comma 5 del Codice..

Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del Contratto sorgerà, in capo alla Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal Contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà

all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del Contratto.

Art. 9

Personale adibito al servizio

Affinché l'attività di valutazione richiesta sia eseguita nei tempi e nei modi prestabiliti, il soggetto aggiudicatario mette in campo adeguate risorse organizzative, tecniche e professionali. Con specifico riferimento a queste ultime dovrà essere costituito un apposito gruppo di lavoro composto da professionalità aventi i requisiti di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico. In sede di offerta, per ciascun componente del gruppo di lavoro essere sono stati elencati i titoli professionali posseduti, le esperienze professionali pertinenti, le specifiche competenze, il ruolo e le responsabilità assunte nell'esecuzione del servizio. Per ciascun componente del gruppo di lavoro proposto è stato presentato il curriculum in formato europeo, da cui sia possibile evincere e confermare quanto dichiarato in sede di offerta. Il gruppo di lavoro è composto da un numero adeguato di risorse aventi le professionalità e le competenze indicate all'art. 6 del Capitolato Tecnico. Nella composizione del gruppo sono rispettati il principio della parità di genere ed il principio di non discriminazione. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all'Amministrazione, è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite. Inoltre, il soggetto Aggiudicatario dovrà assicurare con oneri a proprio carico, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro presso le sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

Il gruppo di lavoro indicato dall'impresa per l'esecuzione del servizio in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della Regione.

Qualora, in corso d'opera, l'impresa dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, la stessa dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Regione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare attraverso la presentazione di idonea documentazione.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la

loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Art. 10

Variazione del servizio e recesso

La Regione si riserva di apportare all'offerta tecnica le variazioni e le sospensioni che riterrà più opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. Eventuali modifiche dei costi, negative o positive, ma comunque nel limite della spesa autorizzata, conseguenti alle variazioni apportate saranno determinate sulla base dei costi elementari contenuti nell'offerta.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal fine l'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 11

Subappalto

[Nel caso di assenza di subappalti: L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.]
[Nel caso di previsione di subappalti: L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta, purché:

- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo alla terna dei subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice.

.

Art. 12

Informativa ex Art. 13 D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione del Veneto nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. E' fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso.

Art. 13

Responsabilità civile

Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14

Foro competente

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 15

Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto sono individuati:

•	quale responsabile unico del procedimento, il pro-tempore del, Sig	dr
•	quale direttore dell'esecuzione, il Responsabile pro-tempore del, Sig	dı
	·	

Art. 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- comunicare alla Regione del Veneto le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico Progetto (CUP);
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.]

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente Contratto rintracciabili) presso Banca _______, sul conto corrente Codice IBAN _______, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 17

Spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente Contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente Contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

Art. 18

Oneri per la sicurezza

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente Contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto,non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) ed i costi

della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 10, l'Aggiudicatario dichiara che gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all'esecuzione dell'appalto son pari ad €______, per i quali produrrà idonea documentazione di spesa.

Il signor _____ dott. ____ dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente Contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

Art. 19

Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

[se ricorre il caso: Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 92, comma 3, del citato decreto.]

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione, ma che non sono risultate aggiudicatarie.

Art. 20

Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 21

Brevetti industriali e diritto d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 22

Il signor ______, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

Art. 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.